



# COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

## PROVINCIA DI VERONA SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

Piazza Carlo Alberto, 1 – 37066 – Sommacampagna (VR)  
TEL. 045 8971382-384 FAX 045 8971300 PEC: [sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net](mailto:sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net)

### Ordinanza n. 12 del 13 aprile 2021

**OGGETTO: OBBLIGO TRATTAMENTI IN GIARDINI ED AREE PRIVATI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE. Periodo 15.4.2021 - 15.10.2021**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerata l'attuale diffusione della così detta "Zanzara tigre" (*Aedes Albopictus*), favorita dalle mutate condizioni meteo climatiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità, particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre, assimilabili a quelle del Sud-Est asiatico da cui la zanzara ha origine;

Vista la rilevanza che il fenomeno ha assunto a livello nazionale, così come documentato dall'Istituto Superiore di Sanità, il quale ha ritenuto opportuno diramare specifiche linee-guida per operazioni di prevenzione e controllo;

Rilevato che la prima presenza della zanzara a Sommacampagna è stata registrata in un deposito di copertoni nell'anno 2002 e, nonostante gli interventi larvicidi assicurati dall'Amministrazione Comunale nei tombini presenti nell'area circostante il deposito, nel corso degli anni successivi, e soprattutto nell'anno 2007, l'infestazione si è diffusa a tutto il territorio comunale, come evidenziato anche dal monitoraggio eseguito dall'ASL, essendo risultato insufficiente nelle aree private l'intervento a cura dei proprietari;

Riscontrata la necessità, ai fini del controllo di tale infestazione, di conseguire l'obiettivo di un ulteriore e più esteso intervento larvicida negli spazi privati dell'intero territorio comunale, oltre che di altri interventi a carattere preventivo negli stessi spazi, mentre l'Amministrazione Comunale continuerà la propria opera di bonifica in quelli pubblici;

Considerato che la zanzara depone le uova in una molteplicità di contenitori ove è presente acqua stagnante e che le uova, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall'acqua, danno origine allo sviluppo di larve generalmente nel periodo da aprile a ottobre;

Considerato inoltre che la presenza di erba alta e sterpaglie favorisce l'annidamento degli adulti;

Tenuto conto del disagio prodotto dall'infestazione da insetti fortemente aggressivi nei riguardi delle persone e del rischio per la salute in quanto possibili veicoli di trasmissione di malattie infettive, anche se a tutt'oggi non si sono riscontrate le condizioni necessarie per tale trasmissione identificabili nella presenza di serbatoi umani dei virus più direttamente interessati;

Preso atto anche di quanto definito dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) il 1 febbraio 2016 circa la diffusione del virus diffuso dalla zanzara Zika;

Ritenuto di adottare adeguate misure per la prevenzione dei disagi della cittadinanza e per la tutela della salute e dell'ambiente, anche informando il cittadino delle date dei trattamenti tramite il calendario comunale anno 2021, chiedendo che i trattamenti in aree private vengano eseguiti nelle medesime date, per effettuare un lavoro sinergico e collaborativo per la limitazione della diffusione della zanzara tigre;

Determinato il programma di trattamenti sulle aree pubbliche del territorio comunale di disinfestazione zanzare **antilarvale**, mediante inserimento di apposito prodotto nelle caditoie stradali e nelle superfici pubbliche, come elencato

di seguito: 1°) **15 aprile**; 2°) **6 maggio**; 3°) **27 maggio**; 4°) **17 giugno**; 5°) **8 luglio**; 6°) **29 luglio**; 7) **19 agosto**; 8°) **9 settembre**; 9°) **7 ottobre**;

mentre nei parchi e giardini pubblici verrà effettuata una disinfestazione con prodotto **adulticida**, così articolato: **17 giugno**; **8 luglio**; **29 luglio**; **19 agosto**; **9 settembre**; **7 ottobre**, tali interventi potrebbero subire delle variazioni per motivi di maltempo o per sopravvenute necessità non preventivabili;

- Visto l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27.7.1934, n.1265;
- Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1993;
- Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;
- Vista la precedente ordinanza n. 19/2020;
- Vista la disposizione sindacale n. 1 del 15.01.2021, con la quale vengono attribuite all'ing. Luca Lonardi le mansioni di cui all'art. 107 del decreto legislativo 267/2000;

### ORDINA

**a tutti i cittadini e agli Amministratori condominiali, nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre 2021 di:**

- **evitare l'abbandono** definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di **contenitori** di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi **acqua piovana**;
- procedere, ove si tratti di **contenitori non abbandonati** bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro **chiusura mediante rete zanzariera** o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
- trattare l'acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a **prodotti di sicura efficacia larvicida** da parte degli stessi proprietari, o avvalendosi di imprese di disinfestazione, e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese; la periodicità dei trattamenti è congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni rese disponibili e comunicate alla cittadinanza con adeguati interventi informativi; indipendentemente dalla periodicità;
- **pulire i tombini di raccolta delle acque piovane** prima dell'avvio di ogni ciclo di trattamento larvicida;
- **introdurre nei piccoli contenitori d'acqua** che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri, **filamenti di rame** in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;
- introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali **pesci larvivori**, tipo pesci rossi;
- **tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce**, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e **sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque** meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.

### ORDINA ALTRESI'

**nello stesso periodo dal 15 aprile al 15 ottobre 2021:**

**A) ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di:**

- **assicurare** lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;

**B) ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali di:**

- **curare** la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- **mantenere** le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua;
- **eliminare** le eventuali sterpaglie;

**C) a tutti i conduttori di ORTI di:**

- **privilegiare** l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- **chiudere** con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

**D) ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:**

- **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia e altri;
- **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai;

**E) ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:**

- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- **provvedere** alla disinfestazione dell'acqua contenuta nei copertoni, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
- **non consegnare** copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

**F) ai responsabili dei cantieri :**

- **evitare** raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

I soggetti pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, possono attuare nel periodo 15 aprile – 15 ottobre 2021, oltre ai prescritti interventi larvicidi dei tombini presenti nelle rispettive aree aperte pertinentziali, interventi adulticidi avvalendosi di imprese specializzate, allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontrano una diffusa presenza di insetti adulti.

Le imprese di cui alla Legge 25.1.1994, n. 82 e al DM 7.7.1997, n.274, nel periodo 15 aprile – 15 ottobre 2021 sono temporaneamente esentate dall'obbligo.

**AVVERTE CHE**

- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n.1265.

## DISPONE CHE

- siano incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il **Corpo di Polizia Municipale e l'Azienda USLL 9 Scaligera – Servizio di Igiene Pubblica c/o Ospedale di Valeggio S/Mincio VR.**
- la vigilanza sia esercitata tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.

Copia del presente atto può essere richiesta presso l'Ufficio Ecologia ed Ambiente comunale sito in Piazza della Repubblica 1 37066 Sommacampagna (VR).



Il Responsabile Servizio Ecologia  
Ing. Luca Lonardi  
(f.to digitalmente ai sensi di legge)

Responsabile Servizio  
Istruttore del procedimento  
Indirizzo mail istruttore:  
Indirizzo mail servizio:  
Tel.  
Pec:  
Sito web:  
Indirizzo:

ing. Luca Lonardi  
M.Paola Ramponi  
[paola.ramponi@comune.sommacampagna.vr.it](mailto:paola.ramponi@comune.sommacampagna.vr.it)  
[ufficio.ambiente@comune.sommacampagna.vr.it](mailto:ufficio.ambiente@comune.sommacampagna.vr.it)  
045/8971382  
[sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net](mailto:sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net)  
[www.comune.sommacampagna.vr.it](http://www.comune.sommacampagna.vr.it)

cap. 37066 Piazza Carlo Alberto,1 - Cod. Fisc. Part. IVA **00259810232**